

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 35

(Immissioni a scopo di pesca sportiva)

- 1.** Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.
- 2.** L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
- 3.** Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
- 4.** Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
 - a)** acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
 - b)** acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
 - c)** siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
 - d)** acque attiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
 - e)** laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
 - f)** altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.